



Comune di Nocera Terinese

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

N. 27

Del 12-09-2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Acquisizione quote societarie So.Ri.Cal**

L'anno **duemilaventisei**, addì **dodici** del mese di **settembre** alle ore **10:29**, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale, ed inviato come da avvisi scritti notificati dal Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica Straordinaria in Prima convocazione, presieduto, dal Consigliere Antonio Motta nella sede sita nel Convento dei Padri Cappuccini ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40 del D. Lgs. N. 267/2000, art. 10 dello Statuto Comunale e art. 6 del Regolamento di funzionamento del Consiglio

Consigliere	P/A	Consigliere	P/A
Mendicino Giuseppe	P	Ruperto Giuseppe	P
Russo Saverio	P	Mendicino Sesto Franco	A
Guido Sergio	P	Macchione Antonio	P
Motta Antonio	P	Filandro Gianluca	P
Mastroianni Giuseppe	P	Mastroianni Serafino	P
Bifano Eleonora	P	Rocca Sonia	P
Macchione Teresa	P		

Assegnati: 13

Presenti: 12

In carica: 13

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmen Longo.

Alle ore 10,32 entra in aula il Consigliere Mendicino Sesto Franco, quindi i Consiglieri presenti sono n. 13.

Il **Presidente**, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Introduce il punto il Presidente del Consiglio Antonio Motta: la Regione sta imponendo di diventare soci di Sorical, che non è più privata ma è tutta pubblica, la maggioranza del capitale è della Regione e la rimanente è dei Comuni. Facendo questa adesione, ci fanno già una dichiarazione che si prendono il depuratore entro fine anno o i primi mesi dell'anno successivo e si gestiscono il sistema del depuratore che per noi è una situazione economica che crea danni non di poco.

La Consiglieria Sonia Rocca: cosa stiamo votando?

Il Presidente del Consiglio Antonio Motta: l'acquisto gratuito delle azioni Sorical nella misura dell'0,256%. Fatto questo, ci fanno una dichiarazione.

Il Consigliere Gianluca Filandro: il nostro sarà un voto favorevole. Dobbiamo liberarci dal peso economico di questo depuratore, sappiamo che dopo ci saranno da fare ulteriori azioni importanti. L'atto di oggi è un atto formale.

La Consiglieria Sonia Rocca: mi astengo per una sfiducia politica nei confronti della Regione e di Sorical, mi sembra una buona cosa ma nel frattempo ci metto il beneficio del dubbio.

Il Consigliere Antonio Macchione: c'è un refuso che va corretto nella proposta di deliberazione, ossia il capitale sociale non è 0,256% ma è 0,1024%. Noi approviamo la delibera sul fatto che la Regione si prende il depuratore, questa deve essere una cosa limpida, perché è una promessa, il Presidente ci ha detto che certificheranno questo.

Il Sindaco Saverio Russo: nei giorni scorsi ho fatto un esposto alla Procura della Corte dei Conti denunciando il Comune di Amantea, perché non è possibile che non si paghino neanche le quote ordinarie. Stiamo spingendo da più anni per questa consegna del depuratore. Togliendoci il depuratore, avremo un risultato positivo per il risanamento finanziario dell'Ente. Se non acquistiamo le quote, il passaggio non ci sarà. L'impegno di Sorical è di anticipare la consegna del depuratore entro fine anno o inizio 2027, nel frattempo ci farebbe subito un'attestazione, da presentare al Ministero, che è già in atto il passaggio del depuratore dal Comune alla Regione. La stessa delibera la dovranno fare anche gli altri Comuni di Amantea e di Belmonte.

Il Consigliere Gianluca Filandro: è un percorso abbastanza complicato.

Il Presidente del Consiglio, conclusi gli interventi, mette ai voti la proposta in discussione con la correzione del refuso, ossia di procedere all'acquisizione nella misura del 0,256% corrispondente al 0,1024% del capitale sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 avente ad oggetto "Norme in materia ambientale", prevede, all'art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), che *"il servizio idrico venga organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, definiti dalle Regioni"*, alle quali ultime viene pure demandato il compito di individuarne l'ente di governo dell'ambito;

La citata norma prosegue stabilendo che: *"Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla*

competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1;

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 42 sulle attribuzioni dei consigli per quel che concerne l'Organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

VISTO l'art. 5 del TUSP e precisamente sul comma 1 di tale articolo ove è fatta salva l'eccezione in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione *“avvenga in conformità ad espresse disposizioni legislative”*;

VISTO il d.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, commi 1-4 dell'art.5, come modificato dal comma 1 dell'art.11 della legge del 5.8.2022, n. 118;

RICHIAMATA la Legge Regionale n.10/2022 istitutiva dell'ARRICal recante la *“Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'Ambiente”* (come modificata con le successive leggi regionali nn. 16,18, e 32, rispettivamente del 7 giugno, 8 giugno e 21 ottobre 2022) istituisce, all'art. 4, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (c.d. A.R.R.I.C.AL)” per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 [...]” ed affida al Consiglio Direttivo d'Ambito, organo dell'Autorità composto dai sindaci di quaranta enti locali, individuati mediante apposito procedimento, il compito di provvedere” all'approvazione del Piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato”;

VISTA la legge regionale n. 32 del 21/10/2022 che ha modificato l'art. 1 della legge regionale n. 15 del 10/07/2007, avente ad oggetto *“Investimento SO.RI.CAL. Spa 2005/2009”*, introducendovi il comma 4 quater che recita: *“è autorizzata la cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di So.Ri.Cal. S.p.A sono definiti con atto dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;*

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 17.07.2023, l'Autorità ha definito i criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SO.RI.CAL. Spa nella misura massima

del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, nelle seguenti modalità:

sulla base dell'incidenza percentuale in funzione della popolazione residente per singolo comune rilevata nel censimento ISTAT della popolazione al 1.01.2023, come da valori espressi nell'allegato 1 della predetta deliberazione; a salvaguardia del principio di integrità delle singole azioni di partecipazione in SO.RI.CAL. Spa da trasferire a titolo gratuito agli Enti locali, è consentita l'individuazione del numero delle quote azionaria con approssimazione per eccesso o per difetto in riferimento al terzo decimale oltre la virgola, dei valori espressi nel "peso percentuale della popolazione del singolo comune sul totale della popolazione regionale" dell'allegato 1;

di consentire la partecipazione al capitale sociale di SO.RI.CAL. Spa nella misura indicata nell'allegato 1, agli enti locali che hanno deliberato l'adesione a questa Autorità, giusto art. 147 del D.lgs. n. 152/2006 e art.4, L.R. n. 10 del 20 aprile 2022";

PRESO ATTO che all'allegato 1 della deliberazione regionale n. 09 del 17/07/2023 relativa ai criteri di assegnazione azionaria il peso percentuale della popolazione del Comune di Nocera Terinese pari a 4715 abitanti, sulla popolazione complessiva della Regione è pari a 0,256%;

DATO ATTO che:

la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria, con deliberazione n. 113 del 18.11.2024, ha confermato che l'acquisizione delle partecipazioni di SORICAL "ai sensi della normativa di riferimento rientri fra le eccezioni di cui al comma 1 dell'art. 5 del TUSP nel testo novellato, in quanto operazione avvenuta "in conformità a espresse previsioni legislative", le quali, anzi, nella particolare ipotesi in esame, come si è visto, prevedono l'obbligo della partecipazione in capo ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale; con la conseguenza, quindi, del venir meno del presupposto per procedere alla peculiare forma di controllo di cui all'art. 5, comma 3, del TUSP, fermi restando i poteri di controllo che saranno esercitati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";

RITENUTO per tutto quanto evidenziato di dover provvedere all'acquisizione gratuita delle quote di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale di SO.RI.CAL Spa per come disposto dall'art. 1, comma 4 – quater della Legge regionale, secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 della Delibera n. 09 del 17 luglio 2023 di ARRICAL;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO

il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 25 del 11.09.2026, acquisito al protocollo comunale n. 12361 del 11.09.2026, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

SENTITI gli interventi sopra riportati;

Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: n. 13; Voti Favorevoli: n. 11; Voti Contrari: n. ==; Astenuti: n. 2 (Mendicino

Sesto Franco e Sonia Rocca);

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

DI PRENDERE ATTO:

della deliberazione n. 9 del 17.07.2023 del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), avente ad oggetto: *“Art. 1 , comma 4 quater della Legge Regionale 10 luglio 2007, n. 15, per come integrata dalla L.R. del 21.10.2022 n. 32: Individuazione dei Criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SO.RI.CAL. S.p.A.”* che ha stabilito i criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SO.RI.CAL. S.p.A. nella misura del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della L.R. 20/04/2022 n. 10;

dell'allegato 1 della suddetta deliberazione, che indica la partecipazione del Comune di Nocera Terinese al capitale sociale di SO.RI.CAL. Spa nella misura dell'0,256% pari al peso percentuale della propria popolazione sull'intera popolazione regionale, corrispondente al 0,1024% capitale sociale per un importo di 13.721,60 euro;

DI SUBENTRARE nella predetta quota di capitale sociale di SO.RI.CAL. Spa mediante l'acquisizione di numero 13.721,60 azioni societarie da 1 euro;

DI PROCEDERE all'acquisizione gratuita della partecipazione azionaria nella Società Sorical spa nella misura del 0,256% corrispondente al 0,1024% del capitale sociale, per un numero di azioni pari a 13.721,60 da 1 euro;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta spese a carico dell'Ente, in quanto la cessione avviene a titolo gratuito;

DI DARE ATTO che l'acquisto avviene *“in conformità a espresse previsioni legislative”* e che sono applicabili le deroghe di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);

DI DELEGARE il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'Ente alla firma dell'atto di cessione delle azioni di Sorical;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad ARRICAL, a Sorical SpA e per opportuna conoscenza al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line e sulla corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta alle ore 11,58.

Delibera di Consiglio Comunale
N. 27/2026

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE

Antonio Motta

(Sottoscritto con firma Digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Carmen Longo

(Sottoscritto con firma digitale)